



INFORMATIVA

IL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 30 APRILE 2019 - «DECRETO CRESCITA»

* PRINCIPALI DISPOSIZIONI *

19 luglio 2019

RIFERIMENTO NORMATIVO	ARGOMENTO	DESCRIZIONE
Art.1	Maggiorazione dell'ammortamento per i beni strumentali nuovi	L'art.1 del dl 30 aprile 2019, n.34 (di seguito Decreto Crescita), ha reintrodotto i super-ammortamenti per gli investimenti effettuati dal 1° aprile 2019 al 31 dicembre 2019 (o nel cd. termine lungo del 30 giugno 2020 a determinate condizioni), con alcune rettifiche rispetto alla disciplina precedente. La nuova disciplina non ha modificato l'ambito oggettivo rispetto alla precedente versione dell'agevolazione ma, rispetto al passato, ha fissato un tetto massimo agli investimenti agevolabili, pari a 2,5 milioni di euro. Possono beneficiare dell'agevolazione, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico di riferimento e del regime di contabilità adottato i soggetti titolari di reddito d'impresa - comprese le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia - e gli esercenti arti e professioni. Per quanto riguarda l'ambito temporale, l'art.1 del Decreto Crescita, dispone che risultano agevolabili gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 30 aprile 2019 al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020, nel caso in cui il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento del costo di acquisizione. Inoltre, con una disposizione di chiusura, l'art.1 del dl 30 aprile 2019, n.34, richiama espressamente l'art.1 commi 93 e 97 della l 28 dicembre 2015, n.208 (cd. Legge di Stabilità), disponendo che: restano esclusi dal regime in esame gli
Art.2	Revisione mini-Ires	investimenti effettuati in beni materiali strumentali per i quali sono stabiliti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento. L'agevolazione si sostanzia in una riduzione dell'aliquota ordinaria Ires da
		applicare sulla quota di reddito corrispondente agli utili accantonati a riserve disponibili, nei limiti dell'incremento di patrimonio netto. Si considerano riserve di utili non disponibili quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, ai sensi dell'art.2433 del codice civile, in quanto derivanti da processi di valutazione quali, ad esempio, la riserva da utili su cambi, le riserve da



1		
		rivalutazione straordinarie di beni, etc. La norma precisa che rilevano gli utili realizzati a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018. È prevista, inoltre, la possibilità, in relazione a ciascun periodo di imposta, di riportare a nuovo l'eccedenza di utili agevolabili accantonati a riserva. In tal modo, quindi, il beneficio viene conservato nel tempo e l'eccedenza potrà divenire potenzialmente "agevolabile" negli esercizi successivi se e nella misura in cui si registrerà un sufficiente incremento di patrimonio netto. La riduzione dell'aliquota Ires è pari al: 22,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti "solari"); 21,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2010 per i soggetti "solari"); 21 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (2021 per i soggetti "solari"); 20,5 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2022 per i soggetti "solari");
		 20 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti "solari").
		Possono usufruire dell'agevolazione:
		 i soggetti Ires di cui all'art. 73, comma 1, del Tuir; società che aderiscono al regime del consolidato nazionale o mondiale;
		- soggetti che hanno optato per la trasparenza fiscale ex art.115 del Tuir;
		- gli imprenditori individuali, le snc e le sas, purchè in contabilità ordinaria.
		La tassazione agevolata in esame è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione dei:
		- regimi forfetari di determinazione del reddito;
		- regimi di riduzione dell'aliquota Ires di cui all'art.6 del dpr 601/1973.
		Le disposizioni attuative della nuova versione dell'agevolazione saranno stabilite con apposito decreto entro da emanare entro il 27 settembre 2019.
Art.3	Maggiorazione della	È stata elevata, in modo progressivo, a partire dal periodo di imposta 2019
	deducibilità	"solare", la misura di deducibilità parziale dalle imposte sui redditi (nella specie reddito d'impresa e di lavoro autonomo), dell'Imu assolta in relazione agli
	dell'imposta municipale unica dalle	immobili strumentali, di cui all'art.14 del dlgs del 14 marzo 2011, n.23, fino a
	imposte sui redditi	prevederne la deducibilità integrale dal periodo di imposta 2023 "solare". Resta invece ferma l'integrale indeducibilità dell'Imu dalla base imponibile Irap. Nello
		specifico, la percentuale di deducibilità dell'Imu dai redditi d'impresa è pari al:
		 50 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti "solari");
		- 60 per cento per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31
		dicembre 2020 (2020-2021, per i soggetti "solari"); - 70 per cento per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
		dicembre 2021 (2022 per i soggetti "solari");
		 100 per cento dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 (2023 per i soggetti "solari").
		Per il periodo d'imposta 2018 rimane invece valida la percentuale di deducibilità
		del 20 per cento.
Art.4	Modifiche alla disciplina del <i>patent</i>	L'art.4 del Decreto Crescita, introduce una nuova procedura di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo o dalla concessione in uso
	box	di taluni beni immateriali (cd. <i>patent box</i>). La citata procedura, consente ai
		titolari di reddito d'impresa di autodeterminare il proprio reddito agevolabile,
		in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con
		l'Agenzia delle Entrate (cd. ruling). La disposizione prevede che vengano indicate le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea
		documentazione predisposta secondo quanto previsto da un Provvedimento
		del Direttore dell'Agenzia dell'Entrate, da emanare entro il 27 settembre 2019.
		Tale opzione, esercitabile a decorrere dal 2019, consente ai contribuenti di determinare autonomamente il beneficio, posticipando la fase di controllo da
		parte dell'Agenza delle Entrate. Viene inoltre previsto l'obbligo nel caso di
		esercizio dell'opzione, di ripartire la variazione in diminuzione del reddito
		agevolabile in 3 quote annuali di pari importo da indicare nella dichiarazione
		Ires ed Irap nel periodo d'imposta in cui si esercita l'opzione e nei 2 successivi.



		In caso di rettifica del reddito escluso dal concorso alla formazione del reddito d'impresa ai sensi del regime agevolativo in esame, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione per dichiarazione infedele di cui all'art.1, comma 2, dlgs 18 dicembre 1997, n.471 (dal 90 al 180 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato), non si applica qualora, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione. Le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche in caso di attivazione della procedura di <i>ruling</i> prevista dall'art. 31- <i>ter</i> dpr 29 settembre 1973, n.600, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dell'espressa volontà di rinuncia alla medesima procedura.
Art.4-bis, comma	Proroga a regime dei	L'art.4-bis, comma 2 del Decreto Crescita modifica l'art.2 del dpr 22 luglio 1998
2	termini di	n.322, prorogando il termine per la presentazione telematica dei modelli
	presentazione	Redditi e Irap dal 30 settembre al 30 novembre, per i contribuenti "solari". Il
	telematica delle	nuovo termine per la presentazione telematica dei modelli citati si applicherà a
	dichiarazioni	regime per tutti i contribuenti. Il nuovo termine decorre già per i modelli Redditi
		2019 e Irap 2019 (periodo d'imposta 2018) che dovranno, quindi, essere
		presentati in via telematica entro il 2 dicembre 2019 (atteso che il 30 novembre
		è sabato).
Art.4-decies	Norme di	L'art.4-decies, introdotto in sede di esame presso la Camera, estende l'ambito
	interpretazione	operativo della disciplina del ravvedimento operoso, recependo alcuni
	autentica in materia di	orientamenti già espressi dalla prassi amministrativa. A tal fine, è introdotto nel
	ravvedimento parziale	dlgs 18 dicembre 1997, n.472, il nuovo art.13- <i>bis</i> . Il primo periodo del comma 1
		dell'art.13-bis, reca una norma interpretativa (con efficacia dunque retroattiva),
		ai sensi della quale il ravvedimento operoso si perfeziona anche in caso di
		versamento frazionato delle imposte dovute, purché il versamento della parte
		dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi sia effettuato nei termini di legge per avvalersi del ravvedimento.
		per avvalersi der ravvedimento.
Art.5	Rientro cervelli	L'art.5 del Decreto Crescita convertito, ha apportato modifiche a: - il regime degli impatriati, disciplinato dall'art.16 dlgs n.147 del 2015; - le disposizioni di favore per il rientro di ricercatori e docenti ex art.44 dl n.78 del 2010. Le modifiche apportate al regime degli impatriati di cui all'art.16 dlgs n.147 del 2015, riguardano i requisiti per l'accesso al regime, la determinazione e la durata dell'agevolazione. I soggetti che trasferiscono in Italia la residenza fiscale devono infatti, soddisfare i seguenti requisiti:
		 i lavoratori non devono essere stati residenti in Italia nei 2 periodi d'imposta precedenti al trasferimento; tali soggetti si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni; l'attività lavorativa deve essere prestata prevalentemente in Italia. Possono inoltre, accedere all'agevolazione anche i cittadini non iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero (Aire) rientrati in Italia dal 1° gennaio 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento in Italia. Per gli italiani non iscritti all'Aire rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019, può trovare applicazione l'agevolazione fiscale in presenza di specifiche condizioni. I redditi prodotti in Italia dai lavoratori in possesso dei requisiti concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare. Si
		estende, inoltre, l'agevolazione anche ad altre tipologie di redditi e ai soggetti che avviano una attività di impresa in Italia. I suddetti redditi sono imponibili, invece, al 10 per cento per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, in particolare nei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia. I redditi degli sportivi professionisti sono imponibili limitatamente al 50 per cento del loro ammontare e per espressa previsione non si applica la riduzione al 10 per cento dell'imponibile, né in caso di trasferimento nel Mezzogiorno, né in altri casi particolari. Viene, inoltre previsto che l'esercizio dell'opzione per il



		regime agevolato comporta il versamento di un contributo nella misura dello 0,5 per cento della base imponibile. L'agevolazione è applicabile per un periodo di 5 periodi d'imposta, decorrenti dall'anno di trasferimento della residenza fiscale in Italia. Tuttavia, l'agevolazione può trovare applicazione per ulteriori 5 periodi d'imposta, con imponibile al 50 o al 10 per cento, al verificarsi di alcune specifiche condizioni. La disciplina dei ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia è stata anch'essa oggetto di modifiche dal Decreto Crescita; quest'ultime riguardano la durata dell'agevolazione, e in particolare: - si eleva da 4 a 6 anni la durata del regime agevolato; - si prolunga la durata del regime agevolato a 8, 11 e 13 anni sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, in presenza di specifiche condizioni. È previsto, inoltre, l'accesso alle agevolazioni fiscali ai docenti e ricercatori residenti all'estero non iscritti all'Aire che rientreranno in Italia a decorrere dal 2020, a condizione che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per i due periodi d'imposta precedenti il trasferimento. Le modifiche si applicano ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020.	
Art.5- <i>bis</i>	Modifiche all'art.24-ter	In sede di conversione in legge del Decreto Crescita, è stato introdotto l'art 5-	
	del Tuir - pensioni	bis, che apporta modifiche al regime di imposizione sostitutiva per i titolari di	
	estere	pensione estera che trasferiscono la residenza fiscale nel Mezzogiorno, in	
		particolare nei Comuni con popolazione non superiore a 20.000 abitanti appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania,	
		Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia di cui all'art.24- <i>ter</i> del Tuir. Le modifiche	
		intervengono:	
		- sull'eliminazione dal regime agevolato dei redditi percepiti da fonte estera,	
		con la conseguenza che rimangono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all'estero,	
		individuati secondo i criteri di cui all'art.165 del Tuir;	
		- sul prolungamento del regime agevolato da 5 a 9 periodi d'imposta;	
		- sulla validità dell'opzione nel tempo. Resta, infatti, ferma la possibilità per	
		il contribuente di revocare l'opzione per il regime agevolato; in tal caso	
		sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. Gli effetti dell'opzione non si producono nel caso in cui si accerti l'insussistenza	
		dei requisiti oppure i medesimi effetti cessano:	
		- al venir meno degli stessi requisiti;	
		- in caso di omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva nella	
		misura e nel termine previsti, salvo che il versamento venga effettuato	
		entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d'imposta successivo a quello a cui l'omissione si riferisce.	
		La revoca dell'opzione e la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una	
		nuova opzione.	
Art.6, comma 3-	Efficacia retroattiva	Viene introdotta l'applicabilità alle fattispecie anteriori al 1° gennaio 2018 della	
bis	dell'Iva addebitata in	previsione normativa di cui all'art.6, comma 6, del dlgs n.471 del 1997. Tale	
	eccesso	ultima disposizione normativa stabilisce che, in caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal	
		cedente o prestatore, fermo restando il diritto del	
		cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti	
		del dpr n. 633 del 1972, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la	
		sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. La restituzione	
		dell'imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.	
		II due iiscale.	



	1	
Art.10	Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico	È stato introdotto un nuovo meccanismo di trasferimento delle detrazioni fiscali concernenti gli interventi di riqualificazione energetica (cd. ecobonus) e quelli antisismici (sismabonus). In sede di conversione è stata prevista la facoltà per il fornitore che ha effettuato gli interventi di cedere, a sua volta, il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È però esclusa la possibilità da parte di questi ultimi di cedere ulteriormente il credito d'imposta. Inoltre, rimane in ogni caso esclusa la facoltà di cessione di detta agevolazione ad istituti di credito e a intermediari finanziari. A ciò si aggiunge che il contribuente, in alternativa alle detrazioni di cui sopra, può beneficiare per un contributo di pari ammontare, di uno sconto sul corrispettivo dovuto. Nello specifico, al fornitore che ha effettuato gli interventi verrà rimborsato lo sconto praticato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.
Art. 11	Aggregazioni d'imprese	Viene introdotto il cd. bonus aggregazioni il quale, avendo come presupposto la realizzazione di un'aggregazione aziendale mediante fusione, scissione o conferimento d'azienda, riconosce fiscalmente, entro il limite massimo di 5 milioni di euro, il maggior valore contabile che viene iscritti nell'attivo a titolo di avviamento o a titolo di beni strumentali materiali ed immateriali: - dalla società incorporante o risultante dalla fusione, o dalla società beneficiaria della scissione, per effetto dell'imputazione del disavanzo da concambio, non da annullamento; - dalla società conferitaria, per effetto dell'iscrizione dell'azienda conferita sulla base di valori contabili maggiori di quelli con cui risultava iscritta nella contabilità del conferente. Le misura agevolativa in esame costituisce una deroga al principio di neutralità fiscale che caratterizza le operazioni straordinarie e potrà essere applicata alle aggregazioni aziendali effettuate: - nel periodo compreso tra il 1º maggio 2019 ed il 31 dicembre 2020; - mediante operazioni di fusione o scissione da cui risulti uno dei soggetti di cui all'art.73 del Tuir; - mediante conferimenti d'azienda effettuati ai sensi dell'art.176 del Tuir. Inoltre, per poter applicare tale agevolazione è necessario che le imprese partecipanti alle citate operazioni di aggregazione: - siano operative da almeno due anni; - non facciano parte dello stesso gruppo societario. Tali condizioni devono sussistere ininterrottamente dai due anni precedenti l'operazione. Si precisa che il maggior valore attribuito ai beni ai sensi della disciplina in esame è riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale. È prevista la decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione a decadenza dall'agevolazione qualora la società risultante dall'aggregazione aziendale. E prevista la decadenza dall'agevolazione dell'operazione di aggregazione, fatta sa



Art.11-bis	Estensione del regime	Viene introdotto il nuovo comma 2-bis all'art.177 del Tuir, ai sensi del quale, se	
	del cd. realizzo	la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa,	
	controllato	in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo,	
		si applica comunque il regime del cd. realizzo controllato, al ricorrere di	
		entrambe le seguenti condizioni:	
		 le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una 	
		percentuale di diritto di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria	
		superiore al 2 o al 20 per cento, ovvero una partecipazione al capitale	
		od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, a seconda che si	
		tratti o meno di titoli negoziati in mercati regolamentati;	
		- le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova	
		costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i	
		conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività	
		consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni	
		cd. <i>holding</i>), le predette percentuali si riferiscono a tutte le società	
		indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale,	
		secondo la definizione rilevante ai fini del Tuir. Relativamente al	
		conferente, esse si determinano tenendo conto della eventuale	
		demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.	
		Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'esenzione delle plusvalenze di cui	
		all'art.87 del Tuir (partecipation exemption), la condizione dell'ininterrotto	
		possesso decorre dal primo giorno del sessantesimo mese precedente quello	
		dell'avvenuta cessione delle partecipazioni conferite tramite l'applicazione del	
		suddetto regime, in luogo del dodicesimo. Si considerano cedute per prime le	
		azioni o quote acquisite in data più recente.	
Art.12	Fatturazione	Gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino,	
	elettronica con San	previsti dal decreto del Ministro delle Finanze n.305 del 1993, sono eseguiti in	
	Marino	via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del ministro	
		dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono	
		fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica	
		previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore	
		dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per	
		l'attuazione del presente articolo.	
Art.12- <i>ter</i>	Nuovi termini per	A decorrere dal 1° luglio 2019, viene introdotta la possibilità di emettere fattura	
	l'emissione della	entro 12 giorni (in luogo dei precedenti 10) dalla data di effettuazione	
	fattura elettronica	dell'operazione di cessione di beni o prestazione di servizi (come determinata	
		ai sensi dell'art.6 del dpr n.633 del 1972).	
Aut 12 averton	Comunicazioni delle	Viana provista cha la Comunicazione dei deti reletiva al quarte trimestra passa	
Art.12-quater	liquidazioni periodiche	Viene previsto che la Comunicazione dei dati relativa al quarto trimestre possa, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale che, in questo	
	lva	caso, deve essere trasmessa entro il mese di febbraio dell'anno successivo a	
	IVA	quello di chiusura del periodo d'imposta.	
		In assenza di disposizioni contrarie, si ritiene che la nuova modalità di	
		presentazione sia applicabile a partire dalla Comunicazione relativa al quarto	
		trimestre 2019.	
		Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle	
		liquidazioni periodiche effettuate.	
Art.12-quinquies	Novità in materia di	Viene esteso da 5 a 12 giorni il termine di trasmissione dei corrispettivi	
quirquics	trasmissione dei	giornalieri per i soggetti passivi IVA che, in quanto esercenti attività di	
	corrispettivi	commercio al minuto o attività assimilata, sono obbligati a memorizzare	
		elettronicamente e a trasmettere in via telematica i relativi dati all'Agenzia delle	
		Entrate a decorrere dal:	
		- 1° luglio 2019 (soggetti passivi IVA con un volume d'affari 2018	
		superiore a 400.000 Euro) o	
		- 1° gennaio 2020 (generalità di soggetti passivi che effettuano	
		operazioni al minuto o assimilate).	
		Resta invariato: - il termine giornaliero di memorizzazione de corrispettivi;	
		- il termine giornaliero di memorizzazione de corrispettivi; - il termine di effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.	
	<u> </u>	- II termine di errettuazione delle liquidazioni IVA periodiche.	



Art.12-sexies	Cedibilità dei crediti Iva trimestrali	Sotto il profilo sanzionatorio: - la sanzione è pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o non trasmesso; - in caso di quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio si incorre nella sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, ovvero la sospensione dell'esercizio dell'attività per un periodo da 3 giorni ad 1 mese. Nei primi 6 mesi di vigenza del suddetto obbligo di memorizzazione e trasmissione, le sanzioni di cui sopra non trovano applicazione nel caso in cui i dati oggetto dell'obbligo vengano comunque inviati entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. Per i soggetti passivi IVA viene introdotta la possibilità di cedere i crediti Iva maturati trimestralmente. La cedibilità dei crediti in esame è subordinata al possesso dei requisiti necessari per la richiesta di rimborso infrannuale ex art.38-bis del dpr n.633 del 1972. Tale nuova diposizione si applica ai crediti per i quali è chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020.
Art.12-septies	Semplificazioni in materia di dichiarazioni d'intento	In virtù delle modifiche apportate all'art.1, comma 1, lett. c) del dl n.746/1983, in vigore a partire dal 1° gennaio 2020, viene previsto che: - l'intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta deve risultare da apposita dichiarazione che, redatta in conformità al modello adottato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, viene trasmessa telematicamente all'Agenzia, la quale rilascerà apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione; - la dichiarazione d'intento può riguardare anche più operazioni; - gli estremi del suddetto protocollo di ricezione devono essere indicati nelle fatture emesse in base ad essa, ovvero nella dichiarazione doganale presentata dall'importatore; Per la verifica di tali indicazioni al momento dell'importazione, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni d'intento, per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana della copia cartacea delle dichiarazioni di intento e delle ricevute di presentazione. A seguito dell'abrogazione del secondo comma del citato art.1, gli esportatori abituali e i rispettivi fornitori non sono più obbligati: - a numerare progressivamente le dichiarazioni d'intento; - ad annotare le dichiarazioni d'intento in appositi registri e conservarle ai dell'art.39 del dpr 633/1972. Non è più previsto nella dichiarazione IVA (quadro VI) il riepilogo, da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute. Dal punto di vista sanzionatorio, per il cedente o prestatore che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate è prevista una sanzione amministrativa proporzionale dal 100% al 200% dell'imposta (che comunque andrà versata) in luogo della previgente sanzione in misura fissa variabile da 250 a 2.500 Euro. Le modalità operative per l'a
Art.12-novies	Imposta di bollo virtuale sulle fatture elettroniche	A decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate verificherà che le fatture elettroniche transitate nel Sistema di Interscambio rechino, ove previsto in base alla natura dell'operazione, l'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo. In assenza di tale annotazione, l'Amministrazione finanziaria provvederà automaticamente a integrare il documento, determinando il corretto importo del debito del soggetto passivo.



sanzione pari al 30% dell'importo non versa Le disposizioni di attuazione del presente per il recupero dell'imposta di bollo non vi verranno adottate con decreto del Ministro	articolo, ivi comprese le procedure ersata e l'irrogazione delle sanzioni			
	I soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica,			
	quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi - le vendite a distanza di beni importati o			
- le vendite a distanza di beni all'ini				
sono obbligati a trasmettere entro il me				
secondo i termini e le modalità stabiliti dell'Agenzia delle entrate, per ciascun forni	·			
	grafici completi, la residenza o il			
	fiscale ove esistente, l'indirizzo di			
posta elettronica; - la denominazione, la residenza	o il domicilio, l'indirizzo di posta			
elettronica;				
- il numero totale delle unità vendu	· ·			
	per le unità vendute in Italia, vendita o il prezzo medio di vendita.			
Oltre alla definizione delle modalità di invio,	, il citato Provvedimento disciplinerà			
anche i termini di invio. Il soggetto passivo di cui sopra è considerat	to dehitore d'imposta per le vendite			
a distanza per le quali non ha trasmesso, o	' '			
suddetti dati presenti sulla piattaforma, se	non dimostra che l'imposta è stata			
	assolta dal fornitore. Viene rinviata dal 13 febbraio 2019 al 1° gennaio 2021 l'efficacia delle			
disciplinano le vendite disposizioni di cui all'art.11-bis, commi da 1	_			
di prodotti elettronici prevedono che:	annels de siere telelet DC s lantan			
	console da gioco, tablet, PC e laptop e sono facilitate da una piattaforma			
	derano ricevuti e ceduti dal soggetto			
che ha facilitato l'operazione tran	nite la piattaforma stessa; ato le suddette vendite a distanza			
■ '	10 anni i documenti relativi alle			
medesime operazioni e, ove rio	chiesto, a metterle a disposizione			
dell'Amministrazione finanziaria. Viene inoltre previsto che, qualora le piatt	taforme <i>online</i> abbiano facilitato le			
vendite <i>online</i> di cui al citato art.11 nel perio				
ed il 1° maggio 2019 (periodo di entrata in vi	-			
dovranno trasmettere i dati delle suddette termini definiti dal provvedimento attuativo	·			
è rimandata tutta la disciplina dei termini	_			
oggetto dell'obbligo comunicativo.	scho il cradita d'impacta a favora d'			
Art.16 Credito d'imposta per L'art.16 del dl 30 aprile 2019, n.34 prevede le commissioni riferite esercenti attività di distribuzione di carbu	-			
a pagamenti elettronici commissioni addebitate per le transazi	one effettuate tramite mezzi di			
da parte di distributori pagamento elettronici da parte di consum di carburante registrazioni indistinte dei costi delle comm				
e di altri beni - solo per la quota parte dell				
del rapporto tra il volume d'affari derivante	da cessioni di carburante e il volume			
d'affari complessivo.	a rianno i tormini (ariginariamanta			
Art.16 bis, commi Riapertura dei termini L'art.16-bis, comma 1 del Decreto Crescita fissati al 30 aprile 2019) per aderire alla cd.				
pacificazione fiscale dl 23 ottobre 2019, n.119.				
Come è noto, il citato decreto ha introdo pagamento e per gli accertamenti esecuti	·			



inerenti a carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, offrendo a chi vi aderisce lo stralcio degli interessi di mora e delle sanzioni amministrative. In sintesi, entro il 31 luglio p.v. i debitori potranno:

- integrare le domande eventualmente già presentate, aggiungendo ruoli o carichi non compresi nelle precedenti istanze depositate;
- presentare domane nuove;
- definire i debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato l'integrale pagamento, entro il 7 dicembre 2018, delle somme da versare nello stesso termine (dovute per la precedente definizione agevolata per l'anno 2017) che possono essere definite in un'unica soluzione entro il 30 novembre 2019 (termine così prorogato da quello originario del 31 luglio 2019) ovvero nel numero massimo di 9 rate consecutive, la prima delle quali di importo pari al 20 per cento (da versare entro il 30 novembre 2019) e, le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni dal 2020 al 2021. In caso di pagamento rateale, inoltre, gli interessi sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019.

A seguito della riapertura dei termini, anche coloro che hanno presentato la domanda di definizione agevolata dei ruoli prevista dall'art.6 del dl 22 ottobre 2016, n.193 (e/o dall'art.1 del dl 16 ottobre 2017, n.148), il cui termine scadeva il 15 maggio 2018, possono beneficiare di tale dilazione temporale purché non abbiano eseguito l'integrale pagamento di quanto dovuto per la rottamazione delle cartelle. Rientrano nella definizione agevolata anche i carichi derivanti da accertamento esecutivo e avviso di debito Inps di cui agli artt.29 e 30 del dl 31 maggio 2010, n.78. Si segnala, inoltre, che il pagamento della prima rata o dell'intera somma in un'unica soluzione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate. Sugli importi eventualmente dilazionati sono dovuti i seguenti interessi:

- nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2019 per i ruoli oggetto della rottamazione (mentre per le istanze presentate entro il 31 luglio 2019 la decorrenza dell'interesse sarà dal 1° dicembre 2019);
- nella misura dello 0,3 per cento annuo, calcolati a partire dal 1° agosto 2019, per i contribuenti tenuti al pagamento delle rate scadute a luglio, settembre, ottobre 2018 che hanno effettuato i versamenti entro il 7 dicembre 2018.

La lettera b) del terzo comma dell'art.16-bis del Decreto Crescita dispone, infine, che la posticipazione del termine di presentazione della domanda al 31 luglio 2019 non si applica alla definizione dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di:

- risorse proprie tradizionali di cui all'art.2 paragrafo 1 lett. a) delle decisioni 2007/436/CE e 2014/335/UE (es. i dazi della tariffa doganale comune);
- l'Iva riscossa all'importazione.

Art.26-bis Disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi

Sono state introdotte misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di crediti d'imposta, per favorire l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato. In particolare, viene previsto che l'impresa venditrice di merci con imballaggio può riconoscere all'impresa acquirente un abbuono sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo di imballaggio esposto in fattura, all'atto di riconsegna dell'imballaggio stesso, da effettuarsi non oltre un mese dall'acquisto. Nell'eventualità di riutilizzo degli imballaggi usati ovvero di raccolta differenziata ai fini del successivo avvio a riciclo, l'impresa venditrice fruisce di un credito d'imposta nella misura del doppio degli abbuoni riconosciuti all'impresa acquirente, a prescindere dall'effettivo utilizzo degli stessi. Il limite di fruizione del credito è di 10.000 Euro per ciascun beneficiario e, complessivamente, di 10 milioni di euro annui per il 2020. Detto credito:

- non concorre alla formazione del reddito né alla base imponibile Irap;
- non è soggetto al limite di utilizzabilità annuale (pari a 250.000 Euro) dei crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;



	I	,
		 è utilizzabile esclusivamente in compensazione e a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati o differenziati per il successivo riciclo gli imballaggi per i quali è stato riconosciuto l'abbuono all'impresa acquirente. Le disposizioni attuative della nuova versione dell'agevolazione saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art.26-ter	Agevolazione fiscali sui	Sono state introdotte misure agevolative, sotto forma di crediti d'imposta per
	prodotti da riciclo e	l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. In particolare, viene riconosciuto, per
	riuso	l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto di:
		 semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riutilizzo di semilavorati o di prodotti finiti; compost derivante dal trattamento della frazione organica differenziata di
		rifiuti.
		Ai soggetti passivi (soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo)
		che acquistano detti beni, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito
		d'imposta, fino ad un importo massimo annuale di 10.000 Euro per ciascun
		beneficiario, nel limite complessivo annuo di 10 milioni di Euro. Il credito d'imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente
		impiegati nell'esercizio dell'attività economica o professionale, dal momento
		che, in caso contrario, il contributo spetta fino ad un importo massimo annuale
		di 5.000 Euro per ciascun beneficiario. Viene anticipato dal venditore di beni
		sotto forma di sconto sul prezzo di vendita, che gli verrà rimborsato sotto forma
Art.27	Società di investimento	di credito di imposta di pari importo. L'art.27 del Decreto Crescita ha introdotto nell'ordinamento un nuovo veicolo
AlGZ	semplice - Sis	di investimento societario finalizzato alla gestione collettiva del risparmio, ossia
	·	la società di investimento semplice (Sis) costituita in forma di società di
		investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf). La Sis deve presentare alcune
		caratteristiche: 1) deve gestire direttamente il patrimonio raccolto; 2) il patrimonio netto non deve eccedere i 25 milioni di euro; 3) il capitale sociale
		deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le SpA (50.000
		euro); 4) l'oggetto "esclusivo", così come risultante dallo statuto sociale, deve
		essere l'investimento diretto del patrimonio raccolto in Pmi non quotate su
		mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di
		costituzione e di avvio dell'attività; 5) la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori
		ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni
		obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori
		che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo. Si prevede l'applicazione di
		una disciplina semplificata rispetto a quella applicabile ai gestori di fondi di investimento alternativi, più precisamente, il comma 2 dell'art.27 stabilisce che
		le Sis non applicano le disposizioni attuative dell'art.6, commi 1, 2 e 2-bis del
		dlgs 24 febbraio 1998, n.58 (Tuf), che definisce i poteri regolamentari delle
		autorità di vigilanza. Inoltre, la denominazione sociale della Sis deve contenere
		l'indicazione di "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso" e, al fine di salvaguardare gli interessi degli investitori, adottare un sistema di
		governo e controllo adeguato ad assicurare la sana e prudente gestione e
		l'osservanza delle disposizioni loro applicabili.
Art.35	Obblighi informativi	L'art.35 del Decreto Crescita ha riformulato la disciplina sulla trasparenza delle
	circa le erogazioni	erogazioni pubbliche già contenuta nell'art.1, commi da 125 a 129 della legge 4
	pubbliche	agosto 2017, n.124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza). In particolare, il Decreto Crescita, per sopperire alle difficoltà interpretative della
		vecchia norma, ha introdotto novità in ambito sostanziale e sistematico.
		L'ambito soggettivo di applicazione della normativa in parola è rivolto a 3
		categorie di destinatari suddivise come di seguito.



		Nella prima categoria rientrano: i soggetti di cui all'art.13 della legge 8 luglio 1986, n.349, ovvero le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e le associazioni presenti in almeno 5 Regioni; i soggetti di cui all'art.137 del digs 6 settembre 2005, n.137, recante il codice del consumo, ovvero le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentativi a livello nazionale; le associazioni, le onlus e le fondazioni. Nella seconda categoria rientrano le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al digs 25 luglio 1998, n.286. Nella terza categoria rientrano le imprese. I soggetti rientranti nella prima categoria che per brevità verranno definiti enti non commerciali (di seguito Ets), entro il 30 giugno di ogni anno (a differenza della formulazione originaria che prevedeva la data del 28 febbraio), sono tenuti o a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni, nei propri siti internet o analoghi portali digitali. Anche le cooperative sociali che svolgono attività in favore degli stranieri di cui al digs 25 luglio 1998, n.286, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio finanziario precedente dalle Pubbliche Amministrazioni entro il 30 giugno di ogni anno (a differenza della formulazione originaria dell'art.1, comma 125 della legge 4 agosto 2017, n.124 che non indicava espressamente tali soggetti tra i destinatari degli obblighi di trasparenza). Con specifico riguardo, invece, alla terza categoria di soggetti si rende necessario distinguere tra le imprese tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato (ove esistente). La norma stabilisce, invece, che i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-bis codice
		sociali che svolgono attività in favore di stranieri e imprese) non si applicano ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti erogati
		sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (ai sensi dell'art.1, comma 127 della legge del 4 agosto 2017, n.124).
Art.49	Credito d'imposta per	Viene concesso un credito d'imposta alle imprese esistenti al 1° gennaio 2019,
	la partecipazione di	per l'esercizio attualmente in corso, nella misura del 30 per cento delle spese
	Pmi a fiere	sostenute per l'affitto e l'allestimento di spazi espositivi, per le attività
	internazionali	pubblicitarie, di promozione e comunicazione connesse alla partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore, fino ad un massimo di 60.000
		euro, al fine di incentivare l'internazionalizzazione delle Pmi italiane. Il credito
		d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art.17 del dlgs 9 luglio 1997, n.241.



LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
B: B: W. 4	\" = \		\". A
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it